

Il DPO del Comune non deve necessariamente essere un laureato in giurisprudenza

Scritto da Interdata Cuzzola | 21/03/2022

Tra i requisiti per poter aspirare al ruolo di responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) non rientra il possesso della laurea in giurisprudenza né del titolo di avvocato: è quanto affermato dal TAR Friuli Venezia Giulia nella sent. 11 marzo 2022, n. 128.

Ed infatti, l'art. 37, par. 5 del Regolamento UE n. 679/2016 prevede che *"Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39"*. Dalla lettura della norma, quindi, emerge che il livello di conoscenza specialistica richiesto per ricoprire la qualifica di DPO non trova una definizione tassativa né prescrizioni puntuali richiedenti specifici titoli o attestazioni di sorta né richiede professionalità formali da prendere in considerazione; al contrario, il legislatore si è limitato a reputare pertinenti al riguardo la conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati e un'approfondita conoscenza del RGPD, conoscenze queste ultime certamente non riservate a determinate qualifiche professionali.